

Editoriale

La pace priorità assoluta

Qualsiasi tema per quanto importante per la società in cui viviamo, passa in secondo piano rispetto alla concreta minaccia di un possibile allargamento della guerra a livello mondiale. Infatti al conflitto bellico russo-ucraino esploso nel febbraio 2022, tuttora in corso si è aggiunto da circa un anno quello in Medio Oriente che oltre lo stato di Israele coinvolge i territori della Palestina, del Libano ed anche dell'Iran. Per entrambe le aree interessate da incessanti bombardamenti che non hanno risparmiato bambini e civili inermi, le stime parlano di centinaia di migliaia di vittime tra morti e feriti. Le iniziative diplomatiche sinora non hanno prodotto i risultati sperati e l'Organizzazione delle Nazioni Unite ancora una volta sta mostrando tutti i suoi limiti. Risoluzioni ONU e missioni di pace affidate ai contingenti di militari di varie nazioni tra cui l'Italia presente con mille unità appaiono come non mai in balia degli eventi bellici. L'associazione Pro Territorio e Cittadini odv che ha tra le sue finalità statutarie la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli e della non violenza non può rimanere in silenzio di fronte a quanto sta accadendo alle porte di casa nostra e intende far arrivare la propria voce a coloro che sono investiti di responsabilità decisionali affinché siano interrotte le forniture di armi ai Paesi coinvolti negli anzidetti conflitti. Di fronte alla follia della guerra non ha senso entrare nel merito delle irrisolte annose questioni territoriali o di altra natura sottese ai conflitti in essere. Quello che conta adesso è il ripristino della pace cominciando a non fornire più armi ai contendenti evitando quantomeno di essere complici delle azioni di devastazione degli insediamenti civili e dello sterminio delle popolazioni inermi.

Roberto Colasanti

Segretario generale APTEC

Pratiche commerciali ingannevoli per i consumatori

Ormai siamo totalmente immersi nella pubblicità, a quella tradizionale fatta con cartelloni, insegne luminose, stampa periodica, programmi radio e TV si è aggiunta quella veicolata tramite internet e i canali social media. Quest'ultima tipologia di pubblicità in particolare risulta molto incisiva perché in grado di intercettare in maniera selettiva i destinatari del messaggio promozionale. Basta fare una ricerca di un bene o di un servizio quale ad esempio le vetrine scorrevoli che subito dopo nel proseguire nella navigazione social inizieranno a comparire inserzioni promozionali delle vetrine scorrevoli con sconti del 40% per un limitato periodo di tempo, detrazioni fiscali al 50% e favolosi omaggi. In realtà lo sconto del 40% rappresenta uno specchio per le allodole perché non vi è alcuna indicazione del prezzo originario per cui quella

percentuale di sconto è priva pratica commerciale che contiene di valore commerciale. Ancora informazioni non rispondenti al più insidiosa risulta la vero o idonea ad indurre in errore pubblicità sulle detrazioni il consumatore; dichiarare, fiscali al 50% perché la contrariamente al vero, che il normativa fiscale che prevede prodotto sarà disponibile solo per tale detrazione si applica solo un periodo molto limitato o che in presenza di determinate sarà disponibile solo a condizioni condizioni e le vetrine particolari per un periodo di trasparenti mostrate nella tempo molto limitato, in modo da pubblicità non beneficino ottenere una decisione immediata della detrazione fiscale del e privare il consumatore della 50%. Sovente il promesso possibilità o del tempo sufficiente omaggio, al momento di prendere una decisione concludere l'acquisto risulterà consapevole. E' considerata esaurito. ingannevole una pratica Quanto indicato rappresenta commerciale che nella fattispecie un piccolo saggio di cosa sia la concreta, omette informazioni pubblicità ingannevole che rilevanti di cui il consumatore rientra tra le pratiche medio ha bisogno per prendere commerciali scorrette come una decisione consapevole di indicato agli articoli 21 (azioni natura commerciale. Tra le ingannevoli), 22 (omissioni pratiche commerciali scorrette vi ingannevoli) e 23 (pratiche rientrano l'inviare, o incaricare commerciali considerate in un'altra persona giuridica o fisica ogni caso ingannevoli) del di inviare, recensioni di codice del consumo. E' consumatori false o falsi considerata ingannevole una

inf1rma

Traffici illeciti di reperti archeologici e opere d'arte Convegno di studi giuridico criminologici

L'Associazione Pro Territorio e Cittadini OdV ha aderito al convegno organizzato da AICIS che si terrà l'8 novembre 2024 a Roma presso l'Università Roma Tre nell'aula del Consiglio sita in via Ostiense 234, dal titolo "Traffici illeciti di reperti archeologici e opere d'arte". Si tratta di un seminario di studi giuridico-criminologici in cui i venti relatori tra docenti universitari, avvocati, criminologi, investigatori, giornalisti ed esperti di settore si alterneranno nelle due sessioni della giornata affrontando temi inerenti ai crimini e ai criminali, ai loro modus operandi, alle tecniche investigative e alle procedure di prevenzione e di contrasto dei traffici illeciti dei beni culturali e delle opere d'arte a livello nazionale e internazionale. L'associazione Pro Territorio e Cittadini Odv legata ad AICIS da un accordo di collaborazione porterà il proprio contributo all'evento con due relazioni. Il primo dei due interventi sarà tenuto dal dott. Nazzareno Di Vittorio in qualità di coordinatore della regione Lazio con la relazione dal titolo "Whistleblowers nuovo strumento contro i traffici illeciti e l'ausilio degli ETS", il secondo intervento sarà sviluppato dal dott. Massimiliano Spataro coordinatore della regione Veneto con la relazione dal titolo "Sorveglianza e ricognizione dei siti archeologici mediante l'ausilio del drone". I suddetti interventi mirano a fornire una prova concreta del ruolo che possono svolgere le associazioni di volontariato nel salvaguardare il patrimonio culturale e la legalità. Si segnala che l'iniziativa ha ottenuto il patrocinio del Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, reparto specializzato dell'Arma dei Carabinieri, considerato unanimemente a livello internazionale un'eccellenza tra le forze di polizia per la lotta al traffico illecito dei beni culturali, dell'Università degli Studi di Roma Tre (Dipartimento degli Studi Umanistici) riconosciuto dipartimento d'eccellenza per gli anni 2023-2027, dell'Ordine dei Giornalisti di Roma, della Camera Penale Militare, dell'A.N.V.U (Associazione Nazionale Polizia Locale),

della Federpol (Federazione Italiana Investigatori Privati), dell'AGTM (Associazione Giuristi Terzo Millennio) e dell'Associazione Nazionale Carabinieri - Sezione Tutela Patrimonio Culturale. Il programma della giornata è articolato in due Sessioni (mattina e pomeriggio) per una durata totale di 6 ore. Il consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma in ragione della qualità dei relatori e del programma ha concesso il riconoscimento di sei crediti formativi agli avvocati che parteciperanno al convegno. Crediti formativi professionali saranno altresì riconosciuti in ragione dell'accordo ICMQ/AICIS per la partecipazione al convegno a Criminologi, Security Manager e periti assicurativi.

AICIS PRESENTA **CRIMINOLOGIA IN PROSPETTIVA**
Traffici illeciti di reperti archeologici e opere d'arte
ROMA 8 NOVEMBRE 2024
Dipartimento studi umanistici, UNIVERSITA' ROMA 3
via Ostiense 234.

ROMA TRE UNIVERSITA' DEGLI STUDI
Dipartimento di Studi Umanistici
Dipartimento di Lettere e Filosofia 2023-2027
Cattedra di Studi Umanistici
INGRESSO GRATUITO
REGISTRAZIONE OBBLIGATORIA

ANVU.IT Associazione Professionale Polizia Locale d'Italia
AGTM
Camera Penale Militare
Territorio e Cittadini
ICMQ

6 CF PER CRIMINOLOGI - SECURITY MANAGER - PERITI ASSICURATIVI
6 CF PER AVVOCATI

Roberto Colasanti

Roberto Colasanti

Il fenomeno del femminicidio: definizioni, origini e rilevanza

Il femminicidio rappresenta una delle forme più estreme e crudeli di violenza contro le donne, una realtà che continua a mietere vittime sia in Italia che nel resto del mondo. Il termine, sebbene di uso relativamente recente, ha radici profonde nelle dinamiche di potere, nei pregiudizi di genere e nelle discriminazioni che storicamente, hanno relegato le donne a una posizione subordinata rispetto agli uomini. In Italia, il fenomeno del femminicidio è purtroppo all'ordine del giorno le cronache riportano con allarmante regolarità casi di donne uccise da partner ex partner o altri familiari. Questi omicidi non sono eventi isolati, ma piuttosto il risultato finale di un continuum di violenza psicologica, fisica, economica e sessuale che spesso rimane nascosto fino a quando non sfocia in tragedia.

Definizione e contesto

La prima citazione del termine femminicidio nella sua accezione moderna, ovvero l'uccisione di una donna da parte di un uomo per odio, disprezzo, piacere o senso di possesso risale al 1977, nel libro *Le violentate* Sugar Co edizioni) della giornalista Maria Adele Teodori. Successivamente, nel 1990, la docente di Studi Culturali Americani Jane Caputi ne ha ripreso l'uso.

In una ricerca sulle origini del termine, la criminologa Diana E.H. Russell ha rintracciato il primo utilizzo della parola "femicide" (femminicidio) in un'accezione diversa da quella attuale, nel libro *The Satirical Review of London at the Commencement Of the Nineteenth Century*, pubblicato in Inghilterra nel 1801. In questo contesto, il termine indicava la condotta di un uomo che induceva una donna a perdere la propria illibatezza, paragonandola a un omicida. La Russell ha inoltre riscontrato l'uso del termine nel ranzo di William MacNish del 1827 e, nel 1848, in un manuale di diritto Inglese, dove "femicide" indicava semplicemente l'omicidio di una donna, senza riferimento alla violenza di genere. La svolta concettuale si è verificata nel 1992 quando la stessa Russell, insieme a Jill Radford, pubblicò il libro *Femicide: The Politics of Woman Killing*. In questo lavoro, il femminicidio viene definito come una vera e propria categoria criminologica descrivendo una violenza estrema dell'uomo contro la donna "in quanto donna", motivata da una radicata pratica misogina.

Il fenomeno in Italia

Da noi, i termini femmicidio e femminicidio sono stati adottati sia dalla comunità accademica che dai media, sebbene con una certa confusione tra i due. Tuttavia, è fondamentale comprendere la distinzione tra i due termini per poter affrontare il problema con la giusta consapevolezza. Il femminicidio, in particolare, rappresenta una questione di genere a tutti gli effetti, poiché riguarda non solo le morti delle donne, ma anche la perpetuazione di un sistema di oppressione e disuguaglianza che deve essere smantellato.

In termini concreti rappresenta una vera e propria emergenza sociale. Secondo i dati ISTAT, nel 2022 si sono registrati oltre 120 casi di donne uccise, la maggior parte delle quali per mano di partner o ex partner.

Questi numeri sono emblematici di una realtà purtroppo ancora profondamente radicata nel tessuto sociale italiano, dove disuguaglianze di genere e cultura patriarcale continuano a influenzare i rapporti interpersonali, giustificando, in alcuni casi, la violenza contro le donne. Il contesto italiano è caratterizzato da una serie di fattori socio-culturali che contribuiscono al perpetuarsi della violenza di genere. Stereotipi radicati, come l'idea che la donna debba essere

sottomessa o che il "possesso" della compagna sia un diritto acquisito, sono ancora molto diffusi. Questi atteggiamenti si riflettono non solo nelle relazioni personali, ma anche nelle rappresentazioni mediatiche e nel linguaggio quotidiano, dove la figura femminile è spesso ridotta a un oggetto di proprietà maschile. La violenza domestica è spesso il preludio al femminicidio. Molte vittime, infatti, hanno subito anni di abusi fisici, psicologici, economici e sessuali prima di essere uccise. Tuttavia, il fenomeno rimane spesso sommerso, poiché le donne, per paura, vergogna o mancanza di risorse, non denunciano gli abusi subito. In questo contesto, la prevenzione e l'intervento precoce diventano fondamentali. Purtroppo, le risorse e le strutture di supporto in Italia sono ancora insufficienti, e molte donne non riescono a trovare l'aiuto necessario per sfuggire a situazioni di violenza. È importante sottolineare che il femminicidio non è un fenomeno limitato a determinate classi sociali o aree geografiche: colpisce in modo trasversale, sia nelle grandi città che nei piccoli centri, e coinvolge donne di tutte le età e condizioni socio-economiche. Questa realtà impone una riflessione profonda sulle dinamiche di genere all'interno della società italiana e sulla necessità di un cambiamento culturale che parta dall'educazione e



Dott. Fabio Fedeli, magistrato onorario presso la Corte d'appello dei minori di Firenze, psicologo, criminologo coordinatore della Regione Toscana per l'Associazione Pro Territorio e Cittadini Odv con l'articolo in titolo e quelli che saranno pubblicati sui prossimi numeri del giornale affronta il fenomeno criminale tristemente noto con il nome di femminicidio

Nel testo, l'amore del protagonista si trasforma in rabbia e violenza al solo pensiero che la sua amata possa avere fantasie per un altro uomo. La mano, che inizialmente offriva carezze, si chiude in un pugno, simbolo di possesso e controllo. Pronto a diventare aggressione. Questa rappresentazione, seppure metaforica, riflette un atteggiamento che considera la donna come proprietà dell'uomo, legittimando, in un certo senso, il passaggio dall'affetto alla violenza in risposta alla percezione (anche immaginaria) di un tradimento. L'espressione "clamore mediatico" è appropriata, ma forse puoi espanderla leggermente per chiarire il fenomeno, spiegando che i media si concentrano su singoli casi di violenza, tralasciando



La femme de Claude (L'adultera 1877) di Francesco Mosso, conservato alla Galleria d'Arte Moderna di Torino, raffigura una scena di femminicidio, la prima opera pittorica a raffigurarlo. Il dipinto rappresenta la tragica fine di una donna in un ambiente borghese. L'opera, di grande modernità, si inserisce nel dibattito dell'epoca sulla violenza di genere e i diritti delle donne, mostrando l'impegno di Mosso nel commentare i temi sociali del suo tempo.

dalla sensibilizzazione delle nuove generazioni.

Il Ruolo dei Media e del Linguaggio

I media italiani svolgono un ruolo cruciale nel modo in cui il femminicidio viene percepito dall'opinione pubblica. Purtroppo, spesso il linguaggio utilizzato per descrivere questi crimini risulta inadeguato o addirittura dannoso. Termini come "raptus di gelosia" o "delitto passionale" minimizzano la gravità del crimine e spostano la colpa su fattori esterni piuttosto che sul colpevole, contribuendo così a perpetuare gli stereotipi negativi. Un esempio emblematico di come la cultura italiana abbia spesso normalizzato dinamiche di possesso e violenza nelle relazioni di coppia si trova nella canzone "Una carezza in un pugno" di Adriano Celentano.

l'aspetto sistemico del femminicidio.

Questa narrazione crea una percezione distorta del problema, facendolo apparire come una serie di episodi isolati anziché come un fenomeno profondamente radicato nella società.

Un altro aspetto critico è il linguaggio sessista che pervade non solo i media, ma anche il discorso pubblico e privato. Le parole che utilizziamo per descrivere le donne e le loro esperienze possono rafforzare stereotipi di genere e normalizzare la violenza. La scelta delle parole non è mai neutrale: termini denigratori, anche se usati in modo apparentemente innocui, possono avere un impatto profondo sulla percezione e sul trattamento delle donne nella società.

La responsabilità dei media è quindi enorme: devono non solo informare, ma anche educare e sensibilizzare l'opinione

pubblica sulla gravità di questa situazione e sulla necessità di un cambiamento culturale. Il "clamore mediatico" tende a concentrarsi su casi singoli, particolarmente eclatanti per ferocia e brutalità, trascurando spesso la dimensione sistemica della violenza di genere. Solo attraverso una narrazione rispettosa e accurata è possibile contribuire a scardinare i pregiudizi e a promuovere una cultura di rispetto e uguaglianza.

Conclusione

Il femminicidio è un fenomeno complesso e profondamente radicato nelle dinamiche di potere e nei pregiudizi di genere della società italiana e mondiale. Questo articolo ha introdotto le definizioni di femmicidio e femminicidio, evidenziando la loro rilevanza e il loro utilizzo nel contesto italiano. Attraverso l'analisi dei dati e dei fattori socio-culturali che contribuiscono al perpetuarsi della violenza di genere, abbiamo visto come il femminicidio sia il tragico epilogo di un ciclo di abusi spesso nascosti e tollerati.

Inoltre, il ruolo dei media e del linguaggio è cruciale nel plasmare la percezione pubblica di questi crimini. L'esempio di canzoni come "Una carezza in un pugno" di Adriano Celentano dimostra come la cultura popolare possa, consapevolmente o meno, perpetuare dinamiche di possesso e violenza. È fondamentale che i media e la collettività nel suo insieme, si impegnino a scardinare questi stereotipi traghettando la società verso un atteggiamento rispettoso e più empatico.

Questo è solo il primo passo di una serie di articoli dedicati a esplorare il fenomeno del femminicidio in profondità. Nei prossimi articoli ci concentreremo su altri aspetti chiave, tra cui il confronto internazionale, il ruolo delle istituzioni e le strategie di prevenzione necessarie per affrontare e sradicare questo grave problema.

Fabio Fedeli

Coordinatore APTEC Regione Toscana

Sei vittima di violenza e non sai cosa fare?

Chiedi informazioni e assistenza tramite email a

tutelavittime@proterritorioecittadini.onlus.it

oppure vai sul sito

www.proterritorioecittadini.onlus.it

Un team di avvocati, psicologi, criminologi e operatori anti violenza

risponderà gratuitamente alle tue richieste nella massima riservatezza

Ufficio legale APTEC rubrica di quesiti legali

Spett.le Ufficio legale Associazione Pro Territorio e Cittadini

Da circa un anno la mia vita è diventata un incubo a causa di un vicino di casa che inizialmente si era mostrato animato da buone intenzioni ma che ben presto è diventato sempre più invadente della mia sfera privata.

Nel momento in cui gli ho fatto capire che non ero interessato ad approfondire ulteriormente il rapporto di buon vicinato si è trasformato in una vera e propria ossessione, accusandomi che nottetempo facevo rumori molesti, mentre in realtà vivo da solo ed alla sera vado a letto presto. Lo zerbino davanti alla mia porta d'improvviso è sparito, contro le finestre che affacciano sul terrazzo sono state lanciate delle uova, in più circostanze ho subito l'interruzione dell'energia elettrica perché il contatore esterno era stato disattivato.

Ogni volta che l'incontro mi aggredisce verbalmente accusandomi di fare rumore a tutte le ore del giorno e della notte, ma non è assolutamente vero. Per un periodo mi sono allontanato dall'abitazione per riacquistare un po' di tranquillità, dando l'abitazione in uso gratuito ad un'amica, la quale però dopo quindici giorni esasperata dai comportamenti del predetto vicino che incolpava anche lei di rumori molesti ha abbandonato l'appartamento restituendomi le chiavi.

Sto pensando seriamente di rivendere la casa, ma tutto ciò mi sembra assurdo e chiedo se ed in che modo posso tutelarmi legalmente da questa persona.

Nel ringraziarVi per l'attenzione invio distinti saluti.

C.L.

Assistenza ai segnalatori di illeciti La protezione dalle ritorsioni

L'associazione Pro Territorio e Cittadini odv in forza della convenzione sottoscritta con l'Autorità Nazionale Anti Corruzione offre assistenza gratuita ai potenziali segnalatori di illeciti che in ragione della loro attività lavorativa siano venuti a conoscenza di fatti che astrattamente potrebbero rientrare tra le violazioni indicate dalla normativa. L'assistenza consiste preliminarmente nell'informare il segnalatore (whistleblower) della condotta o del fatto oggetto del potenziale illecito, di quali siano le corrette procedure da seguire. La conoscenza delle procedure e delle tempistiche della loro attuazione rispetto alla segnalazione dell'illecito risultano fondamentali affinché il segnalatore possa beneficiare delle previste tutele in caso di azioni ritorsive. Recentemente un funzionario pubblico si è rivolto all'associazione per avere assistenza in ordine all'eventualità di possibili azioni ritorsive per aver inviato all'Autorità Giudiziaria un esposto a sua firma previamente sottoposto all'amministrazione d'appartenenza. Il caso in specie è un esempio di segnalazione effettuata direttamente all'Autorità Giudiziaria che comporta un maggiore livello di esposizione in quanto il nominativo del segnalatore è noto ad una moltitudine di persone. Al segnalante del caso in specie si applicano le misure di protezione previste dal decreto legislativo n. 24 del 2023 in quanto al momento della segnalazione all'autorità giudiziaria aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di quanto previsto dal predetto testo legislativo che all'art.17 pone il divieto ad azioni di ritorsione. Per ritorsione si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla

persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto. Il richiamato art. 17 indica alcune fattispecie che costituiscono ritorsione: a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; b) la retrocessione di grado o la mancata promozione; c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro; d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa; e) le note di merito negative o le referenze negative; f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo; h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole; i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi; n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro; o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; p) l'annullamento di una licenza o di un permesso; q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici. Qualora il segnalante ritenga di essere vittima delle suddette condotte ritorsive e si renda promotore di azioni legali



Stalking condominiale Risponde l'avvocato Gabriele Colasanti

Gentile lettore

Un caso analogo al suo è stato già seguito dall'Ufficio legale dell'associazione che si è anche costituita parte civile nel procedimento penale instauratosi a carico

condotte anti giuridiche riconducibili al delitto di atti persecutori punito ai sensi dell'art. 612 bis del codice penale con la reclusione da sei mesi a quattro anni di reclusione. La norma menzionata trova infatti applicazione nei casi in cui chiunque con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. Dalla sua succinta esposizione dei fatti che necessitano del debito approfondimento appaiono riscontrarsi gli elementi costitutivi tipici del suddetto reato conosciuto anche con il termine di stalking maggiormente usato dai media, in quanto le condotte moleste del vicino di casa sono reiterate nel tempo e tali da avergli cagionato un perdurante e grave stato di ansia al punto di averla costretta a cambiare le proprie abitudini di vita. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva con la persona offesa. La pena è aumentata sino alla metà se il fatto è stato commesso in danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona in stato di disabilità riconosciuto ai sensi dell'art. 3 della legge 104/1992 ovvero con armi o da persona travisata. Il delitto è punibile a querela della persona offesa da presentarsi nel termine di sei mesi. La procedibilità è d'ufficio qualora la vittima sia un minore o una persona con accertata disabilità e quando il fatto sia connesso con altro reato procedibile d'ufficio.

che diano luogo a procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque a controversie stragiudiziali sarà onere del responsabile dei sopra indicati comportamenti o atti di provare la loro estraneità o mancata connessione con la segnalazione, divulgazione pubblica o alla denuncia. Nel caso di domanda risarcitoria rivolta all'Autorità Giudiziaria, unico onere del segnalante (whistleblower) sarà quello di dimostrare di aver precedentemente effettuato, una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, infatti si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

L'art.18 del D.Lgs. 24/2023 inoltre ha previsto che gli Enti del Terzo Settore come l'associazione Pro Territorio e Cittadini Odv inseriti nell'elenco istituito presso l'ANAC a seguito della stipula di specifica convenzione forniscano a titolo gratuito a beneficio di coloro che intendano segnalare o che hanno segnalato o denunciato gli illeciti di cui alla normativa in esame, informazioni, assistenza e consulenze sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

Roberto Colasanti

**E' vietata ogni forma di
ritorsione che provoca o può
provocare alla persona, in via
diretta o indiretta, un danno
ingiusto**

**La ritorsione può essere anche
solo tentata o minacciata**

**Email dedicata ai segnalatori
(whistleblower)**

**segnalazioneilleciti@proterritorioecittadinionlus.it
www.proterritorioecittadinionlus.it**

Relazioni di coppia sempre più a rischio di maltrattamenti e stalking

I dati statistici dell'ISTAT sono impietosi, i delitti di maltrattamenti in famiglia e di atti persecutori, quest'ultimo reato più noto con il termine inglese di stalking sono cresciuti a dismisura nell'arco di pochi anni. Le denunce sono pressochè raddoppiate e i procedimenti penali per i quali viene esercitata l'azione penale si sono egualmente incrementati.

L'innalzamento del numero delle denunce va sicuramente correlato agli interventi legislativi in materia, alle campagne di sensibilizzazione sulla violenza domestica e su una comunicazione rinnovata e corretta al riguardo che hanno fortemente influito sulla presa di coscienza delle vittime. Il mutato quadro normativo ha altresì inciso sull'organizzazione degli uffici giudiziari e di polizia per quanto concerne la formazione del personale deputato a ricevere le denunce e dei magistrati chiamati a condurre le indagini preliminari ed a valutare nell'immediatezza l'esigenza di eventuali

misure cautelari a carico dell'autore delle condotte maltrattanti e/o persecutorie. Le statistiche dell'ISTAT inoltre fanno comprendere in che misura i predetti cambiamenti abbiano avuto un significativo impatto sulla popolazione carceraria italiana. Dai dati resi disponibili dal suddetto istituto di statistica riferiti al periodo 2010-2022, emerge che si è passati dai 1.534 detenuti del 2010 ai 4.771 detenuti del 2022 per il reato di maltrattamenti in famiglia e dai 398 detenuti dell'anno 2010 ai 1.827 detenuti del 2022 per il reato di stalking. Una presenza carceraria che in tredici anni si è abbondantemente triplicata per il reato di maltrattamenti e addirittura più che quintuplicata per lo stalking. Le due sopra indicate tipologie di reato sono un chiaro indice dei rischi connessi ad una relazione di coppia in cui il legame instauratosi teoricamente basato sull'affettività degenera a tal punto da causare sofferenze fisiche e psicologiche la cui risoluzione

viene sempre più spesso demandata all'Autorità giudiziaria penale. Tale considerazione scaturisce anche in virtù delle esperienze dirette maturate sui numerosi casi affrontati dallo scrivente in ragione dell'attività di consulenza criminologica clinica e investigativa resa in favore sia di parti offese sia di indagati per i crimini anzidetti. Tra i casi trattati vi sono quelli di alcune relazioni di coppia conclusesi bruscamente a seguito dell'ennesimo alterco sfociato in atti violenti o denigratori in danno della donna. In queste vicende quando c'è evidenza delle violenze fisiche, per l'uomo la condanna a pene detentive è divenuta pressochè scontata con la prospettiva di una certa espiazione in carcere. Molti autori delle violenze domestiche ignorano infatti che il reato di maltrattamenti in famiglia previsto e punito dall'art. 572 c.p. con la pena della reclusione da tre a sette anni qualora venga commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con

con disabilità come definita ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi, contempla non solo l'aggravante della pena con l'aumento sino alla metà, ma anche l'ostatività all'espiazione della pena seppure sotto i quattro anni, mediante le misure alternative al carcere. Medesimo destino è riservato ai condannati per stalking. Ecco spiegato in parte perché è cresciuto sensibilmente il numero dei detenuti ristretti per condanne inerenti alle suddette fattispecie di reato. In conclusione è fondamentale capire per entrambi i componenti della coppia quando è arrivato il momento di chiudere la relazione prima che la stessa si trasformi in tragedia, avvalendosi anche dell'ausilio di enti, associazioni e professionisti esperti in materia.

Roberto Colasanti

Transizione digitale nei Paesi in via di sviluppo. Sfida da non perdere

La transizione digitale rappresenta una delle più potenti forze trasformative del XXI secolo, con il potenziale di modificare radicalmente il panorama economico e sociale globale. Nei paesi sviluppati, la digitalizzazione ha già portato benefici evidenti in termini di crescita economica, efficienza e qualità della vita. Tuttavia, il suo impatto nei paesi in via di sviluppo è ancora in fase di definizione, sebbene le sue promesse siano enormi. In questi contesti, la digitalizzazione potrebbe costituire una leva fondamentale per combattere la povertà e promuovere lo sviluppo sostenibile. La digitalizzazione ha il potenziale per essere un potente catalizzatore di sviluppo nei paesi in via di sviluppo. Le tecnologie digitali, come l'accesso a Internet, i dispositivi mobili e le piattaforme di e-commerce, possono abbattere le barriere geografiche e socio-economiche, facilitando l'accesso ai mercati globali per le piccole e medie imprese. Inoltre, le soluzioni digitali possono migliorare la trasparenza e l'efficienza delle istituzioni governative, riducendo la corruzione e migliorando la fornitura di servizi pubblici. Un settore in cui la digitalizzazione ha avuto un impatto significativo è quello finanziario. Le tecnologie di mobile banking e le criptovalute hanno permesso a milioni di persone, precedentemente escluse dai servizi bancari tradizionali, di accedere a conti correnti e strumenti di pagamento, promuovendo l'inclusione finanziaria. Questo è particolarmente evidente in paesi


come il Kenya, dove il sistema di pagamento mobile M-Pesa ha rivoluzionato il modo in cui le persone trasferiscono denaro e accedono ai servizi finanziari. Nonostante le opportunità, la transizione digitale nei paesi in via di sviluppo è ostacolata da numerose sfide. Una delle principali è la mancanza di infrastrutture adeguate. In molte aree rurali e remote, l'accesso a Internet è limitato o inesistente, rendendo difficile la diffusione delle tecnologie digitali. Anche dove l'infrastruttura è disponibile, i costi di accesso possono essere proibitivi per gran parte della popolazione. Per superare queste sfide, è essenziale un approccio coordinato tra governi, settore privato e organizzazioni internazionali. I governi devono investire nell'infrastruttura digitale, garantendo l'accesso universale a Internet e promuovendo politiche che incentivino l'innovazione tecnologica. Inoltre, è fondamentale implementare programmi di formazione che migliorino le competenze digitali della popolazione, in modo da ridurre il divario digitale. La transizione digitale rappresenta una delle sfide più grandi e, allo stesso tempo, una delle opportunità più promettenti per i paesi in via di sviluppo. Sebbene le difficoltà siano numerose, le tecnologie digitali, come i sistemi di gestione delle colture e le app di consulenza agricola, possono aumentare l'efficienza agricola, ridurre gli sprechi e migliorare i rendimenti. Questo è particolarmente importante nei paesi in via di sviluppo, dove l'agricoltura rappresenta una

la transizione digitale nei paesi in via di sviluppo è ostacolata dalla mancanza di infrastrutture

parte significativa dell'economia. Affinché questa transizione abbia successo, sarà necessario un impegno collettivo e strategico per superare gli ostacoli infrastrutturali, sociali ed economici, consentendo ai paesi in via di sviluppo di cogliere appieno le opportunità offerte dalla rivoluzione digitale. Paradossalmente si può affermare che, i paesi in via di sviluppo, partendo da zero hanno le potenzialità per diventare i protagonisti del futuro. Le nuove tecnologie digitali sono di gran lunga superiori a quelle di vent'anni fa e in molti paesi occidentali, tra cui anche l'Italia, molte zone ancora oggi, non sono raggiunte dalla banda larga con gravi ripercussioni sull'economia locale. E' come avere una Ferrari con il motore di una 500.

Enrico Di Palma
Referente APTEC
Guidonia Montecelio

guidoniamontecelio@proterritorioecittadinionlus.it



Senza connessione ad internet diventa difficile colmare le disuguaglianze e favorire le possibilità di sviluppo economico e sociale



Per sostenere le attività dell'associazione è possibile effettuare delle donazioni tramite bonifico sul conto corrente intestato all'associazione Pro Territorio e Cittadini avente il seguente

IBAN: IT 22 0 08787 39091 000000081032

Se siete interessati a collaborare con la nostra associazione:

in qualità di volontari;

per aprire una sezione locale;

per segnalare casi di interesse collettivo,

inviare una email a

segreteria@proterritorioecittadinionlus.it

specificando i vostri recapiti di contatto.

Hai subito danni all'auto per una buca stradale?

Cosa si deve sapere “ ..il danneggiato deve dimostrare il nesso causale tra il danno subito e la cosa in custodia

senza necessità di provare la colpa del custode..”

In Italia, i danni causati dalle buche stradali rappresentano un problema serio che mette a rischio non solo la sicurezza di chi guida, ma anche le loro tasche. La questione della responsabilità per questi danni solleva importanti interrogativi legali, toccando vari ambiti del diritto civile e amministrativo, in particolare per quanto riguarda le responsabilità della Pubblica Amministrazione (PA) o dei gestori stradali. Questo articolo esplora le principali implicazioni giuridiche di tali situazioni, analizzando la normativa vigente, le decisioni giurisprudenziali più rilevanti e le possibili forme di tutela per chi subisce danni. La responsabilità per i danni provocati dalle buche stradali rientra principalmente nella categoria della responsabilità extracontrattuale della Pubblica Amministrazione (PA), come regolato dall'articolo 2043 del Codice Civile. Questa disposizione prevede che chiunque causi un danno ingiusto sia obbligato a risarcirlo, a meno che non possa dimostrare la mancanza di colpa. Tuttavia, nel contesto delle buche stradali, la giurisprudenza ha spesso ricondotto la responsabilità della PA all'articolo 2051 del Codice Civile, che disciplina la responsabilità per danni derivanti da cose in custodia. Questo articolo introduce una forma di responsabilità oggettiva, il che significa che il danneggiato deve dimostrare il nesso causale tra il danno subito e la cosa in custodia, senza necessità di provare la colpa del custode. La Corte di Cassazione ha ribadito questa interpretazione in diverse sentenze, chiarendo che la PA può sottrarsi a tale responsabilità solo dimostrando l'esistenza di un caso fortuito che interrompa il nesso causale. Per caso fortuito si intende un evento improvviso, imprevedibile, che non dipende dalla volontà o dalla colpa del proprietario della strada. Ad esempio, nella sentenza n. 3651/2006, la Corte ha affermato che l'amministrazione è tenuta a garantire la sicurezza delle strade e a intervenire prontamente per riparare le buche, a meno che non dimostri l'impossibilità di prevedere e prevenire il danno. Nel contesto della responsabilità per cose in custodia, quindi, la PA, o il soggetto incaricato della manutenzione stradale, può liberarsi dalla responsabilità solo dimostrando l'esistenza di un "caso fortuito", ossia un evento imprevedibile poiché è inevitabile che interrompe il nesso causale tra la condotta omissiva e il danno. Tuttavia, in molte circostanze, la giurisprudenza ha stabilito che la semplice presenza di una buca rappresenta una presunzione di responsabilità della PA, rendendo difficile per quest'ultima dimostrare il caso fortuito (Cassazione Civile Sez. III n. 15383/2006). Il soggetto che riporta un danno in conseguenza della presenza di una buca sul manto stradale ha facoltà di richiedere il risarcimento, comprendendo tanto il danno patrimoniale (quale la spesa necessaria per la riparazione del veicolo) quanto il danno non

patrimoniale, che può includere danni morali o biologici in presenza di lesioni personali. Il danneggiato è tenuto a fornire adeguata prova dell'effettivo danno subito, della relazione causale tra la buca e il danno, nonché della responsabilità del custode della strada ai sensi delle disposizioni di legge applicabili. E' rilevante quindi che il danno non sia attribuibile a un evento fortuito, bensì debba derivare da un'insidia riconducibile alla particolare collocazione della buca, tale da non essere agevolmente individuabile o evitabile con l'ordinaria diligenza da parte dell'utente della strada. Per ottenere il risarcimento, il danneggiato, che non deve essere necessariamente il proprietario o il titolare di un diritto reale sul veicolo, ma può anche essere colui che, avendo il possesso o la detenzione del mezzo, risponde nei confronti del proprietario per i danni subiti e ha provveduto alla riparazione del veicolo a proprie spese, deve inoltrare una richiesta formale alla Pubblica



Amministrazione o al gestore stradale, allegando tutta la documentazione necessaria (ad esempio, verbale delle autorità, fotografie della buca, preventivi di riparazione, ecc.) La documentazione fotografica, per avere efficacia probatoria, deve avere una data certa (sentenza Corte di Cassazione n. 28665 del 30.11.2017). La descrizione della dinamica dei fatti deve essere precisa, dettagliando con chiarezza come l'incidente sia avvenuto e in che modo la buca abbia causato il danno, poiché in mancanza di prova dell'esatta dinamica dell'incidente va esclusa la responsabilità della PA (sentenza Corte di Cassazione Civile Sez. VI n. 10166 del 30.03.2022). In caso di mancato riscontro o rifiuto del risarcimento, il danneggiato può ricorrere al giudice civile. In questi casi, è consigliabile l'assistenza di un legale

specializzato in diritto civile o amministrativo. È rilevante notare che il diritto al risarcimento per i danni derivanti da buche stradali si prescrive ordinariamente nel termine di cinque anni, ai sensi dell'art. 2947 c.c. Pertanto, è fondamentale agire tempestivamente per evitare la decadenza del diritto al risarcimento. La giurisprudenza italiana ha sviluppato un'ampia casistica in merito ai danni derivanti da buche stradali, con orientamenti giurisprudenziali spesso diversificati a seconda delle specifiche circostanze del caso concreto. Ad esempio, in alcune pronunce, la responsabilità della Pubblica Amministrazione è stata esclusa in presenza di adeguata segnaletica indicante lo stato di pericolo della strada, o quando la buca è stata ritenuta visibile e prevedibile

Il diritto al risarcimento si

prescrive in cinque anni

(art. 2947 c.c.)

con l'ordinaria diligenza dell'utente. La responsabilità, in altre decisioni, è stata confermata anche in presenza di segnaletica, qualora il pericolo sia stato ritenuto particolarmente insidioso o si trovasse in una zona caratterizzata da traffico intenso, dove sarebbe risultato difficoltoso per l'utente evitare la buca. In conclusione, la normativa e la giurisprudenza offrono strumenti di tutela, ma la complessità delle situazioni richiede un'attenta valutazione caso per caso. Per i danneggiati è essenziale raccogliere prove adeguate e agire entro i tempi prescritti, mentre per la Pubblica Amministrazione è fondamentale garantire un'adeguata vigilanza e manutenzione delle infrastrutture stradali, sia per la sicurezza degli utenti che per limitare il rischio di responsabilità.

Massimo Mazzara

Coordinatore regione Sicilia APTEC

Cesano Informa

Periodico di cultura ed informazione

Registrato al Tribunale di Roma il 03/02/2006 al n.36 del reg. stampa periodica

Direttore Responsabile: Gabriele Colasanti
Editore e proprietario: Patrizia Belloni

Redazione: Via Marino Dalmonte n. 54 - 00123 Roma
segreteria@proterritorioecittadinionlus.it

Recapiti email sedi APTEC:

tutelavittime@proterritorioecittadinionlus.it;

veneto@proterritorioecittadinionlus.it

marche@proterritorioecittadinionlus.it

lazio@proterritorioecittadinionlus.it

sicilia@proterritorioecittadinionlus.it

giudoniamontecelio@proterritorioecittadinionlus.it

olevanoromano@proterritorioecittadinionlus.it

www.proterritorioecittadinionlus.it

segnalazioneilleciti@proterritorioecittadinionlus.it

toscana@proterritorioecittadinionlus.it

campania@proterritorioecittadinionlus.it

calabria@proterritorioecittadinionlus.it

ufficiolegale@proterritorioecittadinionlus.it